

AULA 'B'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ROSSANA MANCINO - Presidente -
- Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere-
- Dott. MARIA CASOLA -Rel. Consigliere-
- Dott. VALERIA PICCONE - Consigliere -
- Dott. LUCA ARIOLA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27342-2021 proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
██████████

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

2026
461

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. 778/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 25/08/2021 R.G.N. 717/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal Consigliere Dott. MARIA CASOLA.

FATTI DI CAUSA

Oggetto

Vittime del
dovere

R.G.N.27342/2021

Cron.

Rep.

Ud 29/01/2026

CC

- E' STATA
DISPOSTO D'UFFICIO
LA SEGUENTE
ANNOTAZIONE: IN
CASO DI
DIFFUSIONE
OMETTERE LE
GENERALITA' E GLI
ALTRI DATI

IDENTIFICATIVI DI:

██████████
██████████



1. Con l'impugnata sentenza n. 778/2021, la Corte d'appello di Lecce ha accolto l'appello proposto dal Ministero della Difesa e dal Ministero dell'Economia e Finanze, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2365/2018, con cui era stata accolta la domanda dell'attuale ricorrente, orfano di [REDACTED] già riconosciuto vittima del dovere, finalizzata al riconoscimento degli assegni vitalizi.
2. La Corte territoriale, in particolare, escludendo che l'appellato potesse essere ritenuto figlio a carico del genitore deceduto, ha accolto l'appello e respinto, *in toto*, la domanda originariamente avanzata.
3. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. I Ministeri in epigrafe indicati resistono con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria.
4. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine previsto dall'art.380-*bis*, ultimo comma, c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, viene lamentata la violazione di legge, ex art. 360 n. 3, con riferimento all'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
2. Col secondo motivo, viene lamentata la violazione di legge, ex art. 360 n. 3, con riferimento all'art. 2 commi 106 e 105 della legge n. 244/07.
3. In particolare, parte ricorrente deduce che il giudice d'appello avrebbe fatto erroneamente riferimento all'applicazione della norma dell'art. 6 della legge n. 466/80, rifacendosi alla sentenza delle Sezioni unite della Cassazione n. 22753/2018, attinente ad altra tematica, cioè a quella della estensibilità ai fratelli delle



vittime del dovere della legittimazione, che l'art. 82 della legge n. 388/2000 aveva destinato espressamente e solo ai fratelli delle vittime del terrorismo, ignorando così le disposizioni applicabili, cioè l'art. 2, commi 106 e 105, della legge n. 244/07, di contro, correttamente applicate in primo grado.

4. Inoltre, nel ricorso, si osserva che il giudice di gravame avrebbe errato nell'applicare disposizioni previgenti rispetto ai fatti di causa, creando un'ingiustificata differenziazione nel concetto unitario di figli, valevole almeno dal 2008.

5. I motivi, in quanto intimamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e, nel complesso, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati (cfr. Cass. ord. n. 3620/2026).

6. Occorre premettere che, sulla questione oggetto del ricorso in esame era stata rimessa alle Sezioni Unite, mediante ordinanza interlocutoria n. 8628 del 2024, la questione di massima di particolare importanza relativa all'interpretazione dell'art. 2, comma 105, della l. n. 244 del 2007.

7. In particolare, era stato chiesto alle Sezioni Unite di stabilire se la norma citata, ove dispone che «A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti [...] sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106», avrebbe dovuto interpretarsi come disposizione che estende alle vittime della criminalità organizzata e del dovere la disciplina concernente i benefici già riconosciuti alle vittime del terrorismo, anche per ciò che riguarda l'individuazione dei



familiari beneficiari, o se, viceversa, avrebbe dovuto interpretarsi, come già ritenuto da questa Corte, come disposizione che estende determinate prestazioni alle vittime della criminalità organizzata e del dovere – e ai superstiti delle stesse – senza tuttavia modificare l'impianto originario di individuazione delle categorie dei familiari superstiti aventi diritto.

8. La rimessione alle Sezioni Unite era dovuta ai dubbi manifestati dal Collegio remittente rispetto all'orientamento interpretativo, fatto proprio da plurimi precedenti di questa Corte, secondo cui i superstiti delle vittime del dovere, aventi titolo – in virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 105, della l. n. 244 del 2007 – ai benefici di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della l. n. 206 del 2004, come modificato dal comma 106 dello stesso art. 2, sono quelli individuati dall'art. 6 della l. n. 466 del 1980, ai sensi del quale il beneficio non compete ai figli non a carico fiscale della vittima all'epoca del decesso, ove il coniuge avente diritto sia vivente (cfr. Cass. n. 11181 del 2022 e successive conformi).

9. Le Sezioni Unite di questa Corte sono intervenute con la recente sentenza n. 34713 del 30 dicembre 2025, che ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di provvidenze spettanti ai figli superstiti delle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il combinato disposto dei commi 105 e 106 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1 gennaio 2008 : a) l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni è riconosciuto, pur in presenza di coniuge superstite, in favore dei figli economicamente autonomi e non fiscalmente a carico della "vittima" al momento



del decesso; b) lo speciale assegno vitalizio non reversibile di euro 1.033,00 mensili di cui all'art. 5, comma 3, della legge 3 agosto 2004 n. 206 del 2004, è riconosciuto ai figli superstiti della "vittima" secondo l'ordine stabilito dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980 n. 466 e successive modificazioni».

10. Il Collegio ritiene di doversi uniformare al principio di diritto appena riportato, non ravvisando valide ragioni per disporre una nuova rimessione della questione alle Sezioni Unite.

In tal senso, le motivazioni del citato arresto devono intendersi qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.

11. In particolare, l'approdo interpretativo cui sono pervenute le Sezioni Unite si fonda, in primo luogo, sull'esegesi testuale della norma scrutinata.

Le Sezioni Unite hanno rilevato che il comma 105 cit. si riferisce «ai familiari superstiti delle vittime del dovere (e della criminalità organizzata)» e che la "estensione" alle categorie delle vittime del dovere e della criminalità organizzata delle erogazioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della l. n. 206 del 2004, stabilite in favore delle vittime del terrorismo, concerne soltanto i "benefici", vale a dire provvidenze, che risultano *prima facie* evocate esclusivamente nella loro dimensione oggettiva. Nulla è detto, invece, in punto di applicazione, quanto ai "familiari superstiti" delle vittime del dovere (così come a quelli della criminalità organizzata), della peculiare disciplina relativa ai figli superstiti delle vittime del terrorismo dettata dall'art. 5, comma 3, della l. n. 206 del 2004, richiamato dal comma 105 cit.

Hanno altresì rilevato che la categoria dei "familiari superstiti" è richiamata senza ulteriori specificazioni o indicazioni idonee a identificarne i componenti.



Hanno ritenuto, quindi, che tale espressione sia stata utilizzata nel significato normativo già definito dall'ordinamento e, in particolare, dall'art. 6 della l. n. 466 del 1980, che individua i superstiti beneficiari della speciale elargizione di cui alla stessa legge ed alle altre in essa richiamate secondo il seguente ordine: «1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; 3) genitori; 3) fratelli e sorelle se conviventi a carico». Ed infatti, tale disposizione ha valenza generale, nel senso che i superstiti delle vittime del dovere sono quelli individuati dall'art. 6 cit., secondo quanto chiarito anche dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 22753 del 2018.

12. Sul versante dell'interpretazione sistematica, le Sezioni Unite hanno affermato che la lettura coordinata dei commi 105 e 106 cit. impone, in punto di disciplina applicabile ai figli maggiorenni superstiti, non conviventi al momento del decesso della vittima del dovere, soluzioni differenziate in relazione a ciascuno dei due benefici menzionati nell'art. 5, comma 3, della l. n. 206 del 2004 (come modificato dalla stessa l. n. 244 del 2007), ossia: a) l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della l. n. 407 del 1998, vale a dire quello di originarie lire cinquecentomila; b) lo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, già contemplato dal menzionato comma 3 dell'art. 5 cit. Hanno osservato, infatti, che la modifica operata dal comma 106 cit. sul testo originario dell'art. 5, comma 3, della l. n. 206 cit., ha interessato solamente l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 l. n. 407 cit., attribuito a decorrere dal 26 agosto 2004 anche ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico. Essa, invece, non ha in alcun modo inciso sulla disciplina relativa allo speciale assegno



vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili già contemplato dal menzionato comma 3 dell'art. 5 cit.

13. Secondo le Sezioni Unite, tale rilievo consente di sciogliere il nodo interpretativo connesso al significato da attribuire, per l'individuazione della platea dei figli superstiti della vittima del dovere e della criminalità organizzata, al rinvio operato dal comma 105 cit. ai benefici di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della l. n. 205 del 2004.

Ed infatti, l'assegno vitalizio non reversibile ex art. 2 della l. n. 407 del 1998, all'epoca della entrata in vigore della l. n. 244 del 2007, era già stato riconosciuto in favore delle vittime della criminalità organizzata e relativi superstiti (art. 82, comma 9, della l. n. 388 del 2000), nonché, a decorrere dall'anno 2006, in favore delle vittime del dovere e relativi superstiti (art. 4, lett. b, del d.P.R. n. 243 del 2006). Pertanto, la previsione del comma 105 cit. sarebbe priva di contenuto normativo ove interpretata nel senso di un'estensione limitata all'ambito oggettivo del beneficio in esame, trattandosi di provvidenza già in precedenza riconosciuta alle medesime categorie di vittime e relativi superstiti.

14. Viceversa, nell'attribuire anche alle vittime del terrorismo e relativi superstiti l'assegno vitalizio ex art. 2 legge n. 407 del 1998, il legislatore ha dettato una disciplina apposita per i figli superstiti, precisando, in implicita deroga all'ordine dei familiari aventi diritto delineato dalla "norma base" dell'art. 6 della l. n. 406 del 1980, che, con la decorrenza indicata, esso spetta ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico.

Per le Sezioni Unite, quindi, il significato del riferimento nel comma 105 alla modifica operata dal comma 106, pur nell'imprecisa formulazione tecnica utilizzata, è nel senso che,



in tal modo, il legislatore ha voluto riconoscere il beneficio in questione anche ai figli superstiti non a carico delle vittime del dovere e della criminalità organizzata, categoria prima pacificamente esclusa, in presenza di coniuge superstite, alla stregua di quanto stabilito dall'art. 6 della l. n. 466 cit.

15. Con riferimento, invece, allo speciale assegno vitalizio di 1.033 euro mensili di cui all'art. 5, comma 3 della l. n. 206 del 2004, a giudizio delle Sezioni Unite, il comma 105 cit. conserva un proprio contenuto normativo autonomo, a prescindere dall'ampliamento soggettivo della platea dei superstiti aventi diritto.

In passato, tale beneficio non era previsto né in favore delle vittime del dovere (e relativi familiari superstiti) né in favore delle vittime della criminalità organizzata (e relativi familiari superstiti), per cui mancano solidi elementi, testuali o di sistema, sulla base dei quali ritenere che il comma 105 cit., per il tramite del "rinvio" al comma 3 dell'art. 5 della l. n. 206 del 2004, come modificato dal successivo comma 106, abbia inteso introdurre anche in relazione al beneficio dello speciale assegno vitalizio di euro 1.033 mensili, con riferimento ai figli superstiti non a carico delle vittime del dovere e della criminalità organizzata, una modifica soggettiva della platea dei destinatari. Di conseguenza, per tale provvidenza rimane l'art. 6 della l. n. 466 del 1980, quale generale parametro di riferimento per la individuazione dei familiari superstiti delle "vittime" e del relativo ordine dei beneficiari (v. nuovamente Cass., Sez. Un., n. 22753 del 2018).

16. Limitatamente all'assegno in questione, quindi, è stata data continuità all'orientamento di legittimità espresso a partire dalla sentenza n. 11181 del 2022, seguita da conformi pronunce della



del 2022).

17. Sempre con riferimento allo speciale assegno vitalizio di 1.033 euro mensili, le Sezioni Unite hanno sottolineato come la conclusione interpretativa, cui sono giunte, non possa essere incrinata valorizzando la dichiarata volontà legislativa di raggiungere una sostanziale omogeneità di disciplina fra le varie categorie di vittime (art. 1, comma 562, della l. n. 266 del 2005), giacché tale omogeneità rappresenta soltanto un obiettivo che il legislatore si è prefisso di raggiungere ed al quale comunque ha dato parziale attuazione mediante l'estensione di cui al comma 105 dell'art. 2 della l. n. 244 del 2007.

18. Inoltre, la soluzione interpretativa adottata non presta il fianco a sospetti di incostituzionalità.

In base alla giurisprudenza costituzionale concernente la solidarietà della Repubblica per le persone colpite negli affetti più cari da episodi di mafia o terrorismo, difatti, spetta alla discrezionalità del legislatore il compito di individuare criteri selettivi appropriati, al fine di salvaguardare un impiego oculato delle risorse pubbliche, nel rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza (v. Corte cost. n. 122 del 2024).

19. Tali principi nella specie non risultano violati, venendo in considerazione situazioni differenziate fra le vittime, atteso che la previsione di una platea di destinatari più ampia, in cui si prescinde dal requisito della convivenza, trova la sua giustificazione nella diversità di situazioni, perché: a) nel caso delle vittime della criminalità e del terrorismo, la vittima non è legata ad alcun tipo di rapporto, né ha fornito alcun tipo di servizio alle pubbliche amministrazioni; b) nel caso delle vittime del dovere, la tutela nasce dall'esigenza di fornire un adeguato ristoro a coloro che, nell'esercizio del loro dovere, al ricorrere di



determinate condizioni, sono stati colpiti da un imprevedibile evento in occasione di un servizio reso in favore di pubbliche amministrazioni (per tale distinguo cfr. nuovamente Cass., Sez. Un., n. 22753 del 2018).

20. Sotto altro profilo, infine, nella sentenza n. 34713 del 2025 si è affermato che la nozione di “figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi” utilizzata dal legislatore per definire la platea dei destinatari del beneficio di cui all’art. 2 della l. n. 407 del 1998, è assimilabile a quella di “figli non a carico”.

Per le Sezioni Unite, se è vero che, da un punto di vista puramente terminologico, l’espressione “figli maggiorenni superstiti” non è sovrapponibile a quella di “figli non a carico”, è altrettanto vero che, dal punto di vista contenutistico, l’unico plausibile significato alla stessa ascrivibile, nell’ambito del comma 3 dell’art. 5 della l. n. 206 del 2004, come modificato dal comma 106, è quello di individuare, sia pure con formula tecnicamente imprecisa, i figli economicamente autonomi e non fiscalmente a carico. Diversamente, la locuzione “ancorché non conviventi con la vittima” risulterebbe incomprensibile a fronte della previsione di cui al punto 1) dell’art. 6 della l. n. 406 del 1980, che, in presenza del coniuge superstite della vittima, individua fra gli aventi diritto i “figli a carico”, con espressione che, per la sua genericità e la voluta assenza di precise indicazioni (che si ritrovano, invece, a proposito dei fratelli e delle sorelle), sarebbe di per sé idonea a ricomprendere tanto i figli conviventi quanto quelli non conviventi, a prescindere dall’età anagrafica, purché finanziariamente non autonomi.

21. Nella specie, la Corte d’appello di Lecce ha accolto l’appello proposto dal Ministero della difesa ed ha rigettato *in toto* la domanda proposta dal ricorrente.



La statuizione non è in linea con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 34713 del 30 dicembre 2025, nei termini sopra delineati.

22. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorso dev'essere accolto nei termini appena indicati e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame uniformandosi al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella menzionata sentenza ed ora ribadito. Quale giudice del rinvio, alla Corte territoriale è demandato il compito di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

23. A tutela dei diritti degli interessati e considerato che nella presente controversia vengono in rilievo dati relativi alla salute, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 si dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi di tutte le parti private sopra menzionate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi specificati in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione, devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi di tutte le parti private.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026

La Presidente
Rossana Mancino

